

Causa C-480/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 luglio 2024

Giudice del rinvio:

Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

4 luglio 2024

Parte ricorrente nel ricorso per cassazione (riservato al Pubblico Ministero):

Ģenerālprokuratūra (Procura generale)

Altre parti nel procedimento:

SIA ČIEKURI-SHISHKI (ricorrente in primo grado)

SIA COUNTRY HELI (resistente in primo grado)

[OMISSIS] [informazioni sulla procedura]

Civillietu departaments (Sezione civile)

Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)

ORDINANZA

Riga, 4 luglio 2024

La Sezione, [OMISSIS] [composizione dell'organo giudicante]

[OMISSIS], nell'ambito di un procedimento di cassazione pendente dinanzi a questo giudice a seguito del ricorso per cassazione (riservato al Pubblico Ministero) proposto dal Procuratore generale in carica della Repubblica di Lettonia avverso la sentenza del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia) del 13 settembre 2023, ha esaminato la questione di un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in una causa civile avviata dall'azione promossa da SIA ČIEKURI-SHISHKI nei confronti di SIA

COUNTRY HELI avente ad oggetto il rimborso del debito e dei rispettivi interessi su un prestito.

Oggetto e fatti pertinenti della controversia principale

- 1 Il 19 maggio 2015 è stato stipulato un contratto di prestito tra SIA ČIEKURI-SHISHKI e SIA COUNTRY HELI, al quale sono state successivamente apportate integrazioni e modifiche di comune accordo tra le parti. In virtù di detto contratto, il prestatore ha concesso in prestito EUR 3 407 347,10 al prestatario.

Il 19 gennaio 2023, SIA ČIEKURI-SHISHKI presentava un ricorso nei confronti di SIA COUNTRY HELI per il recupero di un credito di EUR 3 587 415,46, risultante dalla somma del capitale concesso in prestito pari a EUR 3 407 347,10 e degli interessi sull'importo del prestito pari a EUR 180 068,36. Dalla memoria di ricorso si evince che SIA COUNTRY HELI ha due soci: il 50% delle azioni appartiene alla SIA ČIEKURI-SHISHKI; il restante 50% appartiene alla società registrata nella Repubblica di Cipro ABACUS (CYPRUS) LIMITED, il cui beneficiario effettivo è [la persona D] [OMISSIS].

- 2 Con sentenza del 13 settembre 2023, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) accoglieva tale ricorso, condannando SIA COUNTRY HELI a rimborsare a SIA ČIEKURI-SHISHKI il debito di EUR 3 407 347,10, gli interessi sull'importo del prestito pari a EUR 180 068,36, calcolati per il periodo dal 22 maggio 2015 al 22 maggio 2021, nonché le spese processuali pari a EUR 25 970,88 EUR, per un totale di EUR 3 613 386,34.

Dopo aver valutato le prove addotte dalla ricorrente unitamente al verbale di liquidazione reciproca dei conti effettuata dalle parti alla data del 31 dicembre 2022, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) constatava, in base agli atti di causa, che la ricorrente aveva prestato alla resistente la somma di EUR 3 407 347, che la resistente non aveva rispettato il termine fissato nel contratto di prestito per la restituzione della somma né aveva dimostrato di aver pagato alla ricorrente il capitale preso in prestito e gli interessi a titolo del prestito, o parte dello stesso.

Il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) non ha verificato se le misure restrittive adottate dall'Unione europea relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina fossero applicabili alla ricorrente o alla resistente.

- 3 Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 4 ottobre 2023.

Il 12 ottobre 2023 veniva emesso un titolo esecutivo nella causa civile che veniva inviato al registro dei processi esecutivi.

- 4 Nell'esercizio dei diritti conferiti dagli articoli da 483 a 484 del Civilprocesa Likums (codice di procedura civile), il Procuratore generale in carica presentava

un ricorso per cassazione (riservato al Pubblico Ministero) avverso la sentenza del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) del 23 settembre 2023, chiedendo l'annullamento di tale sentenza e la sospensione della sua esecuzione durante il procedimento di ricorso. Nel ricorso per cassazione (riservato al Pubblico Ministero) viene esposto quanto segue:

[4.1] Nel suo esame della fattispecie, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) non ha valutato l'applicabilità alle concrete circostanze della causa le disposizioni di diritto dell'Unione sull'adozione di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Dal fascicolo della causa civile risulta che è presumibile l'applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 269/2014 alla resistente. Inoltre, la ricorrente, che è titolare di parte del capitale sociale della resistente, è a sua volta una persona associata alla resistente e al suo socio ABACUS (CYPRUS) LIMITED.

[4.2] Nel decidere sulla fondatezza del ricorso, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) avrebbe dovuto esaminare le circostanze relative sia al fatto dell'imposizione delle sanzioni sia al contenuto delle restrizioni previste e alla loro applicabilità alla resistente. Nel decidere sull'accoglimento di quanto richiesto nel ricorso, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) ha omesso di accertare se il vero scopo della presentazione del ricorso potesse essere quello di eludere le sanzioni, alla luce della presentazione di detto ricorso soltanto a seguito dell'inclusione della [persona D] nell'elenco delle persone sanzionate. Il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) avrebbe dovuto valutare la possibilità di accogliere le richieste formulate nel ricorso durante la fase di cognizione della causa civile, dal momento che, nella fase dell'esecuzione della sentenza, l'ufficiale giudiziario è sprovvisto di tale potere.

- 5 Con ordinanza [OMISSIS] del Senāts (Corte suprema) dell'8 febbraio 2024 [OMISSIS], si è deciso di avviare la trattazione del ricorso per cassazione (riservato al Pubblico Ministero) presentato dal Procuratore generale in carica e di sospendere l'esecuzione della sentenza del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) del 13 settembre 2023 durante detta trattazione.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione e di diritto nazionale

- 6 Diritto dell'Unione europea:

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 8, 17 e 47, paragrafo 1.

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (in prosieguo: il «regolamento n. °269/2014»).

Articolo 1 e punto 674 della parte 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2022/336»).

Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

7 Diritto lettone:

Civilprocesa likums (codice di procedura civile) (disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums>)

Articolo 132 Motivi di mancata ammissione della memoria di ricorso

1. Il giudice non ammette la memoria di ricorso qualora: (...)
- 5) con riguardo ad una controversia tra le stesse parti, con lo stesso oggetto e per gli stessi motivi sia già passata in giudicato una sentenza giudiziaria (...)
- 8) la memoria di ricorso sia stata presentata da una persona carente di legittimazione processuale nelle cause civili (...)

Articolo 204.¹ Esecuzione volontaria di una sentenza

1.t Nel pronunciare una sentenza relativa al rimborso di una somma di denaro (...) il giudice fissa un termine per l'esecuzione volontaria della sentenza, tranne nei casi in cui la sentenza sia immediatamente esecutiva.

Articolo 214 Obbligo del giudice di sospensione del procedimento

Il giudice sospende il procedimento nel caso in cui (...)

Articolo 222 Effetti in caso di irricevibilità di un ricorso

Se un ricorso viene dichiarato irricevibile, il ricorrente ha diritto a presentarlo nuovamente dinanzi a un giudice conformemente alla procedura stabilita per legge.

Articolo 225 Effetti della conclusione del procedimento

Qualora il procedimento sia considerato concluso, non è consentito adire nuovamente il giudice per una controversia tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto e per gli stessi motivi.

Articolo 552.¹ Avvio del processo di esecuzione

7. Ove l'ufficiale giudiziario constati che il creditore è soggetto a sanzioni (...) non darà inizio al procedimento di esecuzione e restituirà al richiedente il titolo esecutivo, tranne nei casi in cui l'esecuzione di una decisione specifica non comporti che detta persona violi i vincoli derivanti dalle sanzioni, li eluda o si sottragga alla loro applicazione.

Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi n. 123 «Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas» (Decreto del Consiglio dei Ministri, del 10 febbraio 2009, n.º123: «Decreto sulla pubblicazione di informazioni giudiziarie sul sito Internet e sul trattamento delle decisioni giudiziarie prima della loro emanazione») (disponibile sul sito Internet: <https://likumi.lv/ta/id/187832-noteikumi-par-tiesu-informacijas-publicesanu-majaslapa-interneta-un-tiesu-nolemumu-apstradi-pirms-to-izsniegšanas>)

12.1. Nella preparazione delle decisioni per la pubblicazione, i dati che consentono l'identificazione delle persone fisiche vengono cancellati e sostituiti da una dicitura appropriata: il nome e il cognome della persona, mediante una lettera maiuscola dell'alfabeto lettone di propria scelta (...).

Motivi per cui il giudice del rinvio nutre dubbi sull'applicazione e l'interpretazione del diritto dell'Unione

- 8 L'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014 non fornisce un'indicazione chiara sul modo in cui stabilire se una persona giuridica debba essere considerata una persona giuridica associata ai sensi di detta disposizione nel caso in cui la sua struttura finanziaria sia composta da diversi soci e quando si accerti che il beneficiario effettivo di un determinato socio è una persona fisica designata nell'allegato I del regolamento n. 269/2014 o nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336.

Nello specifico, la resistente nel procedimento principale (SIA COUNTRY HELI) è una persona giuridica con sede in Lettonia, il 50% delle sue azioni è di proprietà di una persona giuridica registrata a Cipro [ABACUS (CYPRUS) LIMITED] e il beneficiario effettivo di quest'ultima è una persona fisica designata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 (persona D). È ragionevole supporre che la resistente sia di proprietà di tale persona fisica oppure eventualmente da essa controllata (v. le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive, del 4 maggio 2018, 8519/18, punti 62 e seguenti). In tali circostanze, è possibile considerare la resistente una persona giuridica associata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 (prima questione pregiudiziale).

A sua volta, la ricorrente nel procedimento principale (SIA ČIEKURI-SHISHKI) è una persona giuridica che detiene il 50% delle azioni della resistente. In presenza di un collegamento patrimoniale tra la ricorrente e la resistente, al fine di

garantire il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 o nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336, la ricorrente potrebbe anche essere considerata una persona giuridica associata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 (seconda questione pregiudiziale).

- 9 L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 menziona persone fisiche o giuridiche, entità o organismi «associati» alle persone elencate nell'allegato I di detto regolamento. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento fa riferimento a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono «per tramite o per conto di» una persona, un'entità o un organismo designati nell'allegato I del suddetto regolamento.

Ad avviso del Senāts (Corte suprema), il regolamento (UE) n. 269/2014 non fornisce una chiara indicazione per stabilire se, ove una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo siano considerati «associati» ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, con la conseguenza del congelamento dei fondi e delle risorse economiche di detta persona, debba altresì tenersi conto del fatto che uno dei suddetti soggetti agisce «per tramite o per conto di [essa]» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il che costituirebbe un motivo per cui «non è concesso alcun diritto» a tale persona (terza questione pregiudiziale).

- 10 L'esame delle circostanze menzionate *supra* al punto 8 della presente ordinanza richiede che il giudice compia taluni atti non direttamente correlati alla trattazione nel merito di una causa civile. Sebbene dalla normativa nazionale vigente in materia di procedura civile risulti che il giudice è tenuto a svolgere un esame circoscritto al fine di determinare la legittimazione delle parti nel procedimento civile – vale a dire, nel caso di una persona giuridica, verificare se essa sia iscritta e non sia stata cancellata dal registro (articolo 132, paragrafo 1, punto 8, del codice di procedura civile) – tuttavia, a parere del Senāts (Corte suprema), non è un compito del giudice, rientrante nell'ambito della trattazione di una causa, svolgere un esame approfondito volto a stabilire se la ricorrente e, in fattispecie come quella di cui trattasi, eventualmente anche la resistente possano essere considerate persone associate alla persona sanzionata o da essa controllate oppure se il trasferimento di fondi o beni, che avrà luogo nella fase di esecuzione della sentenza giudiziaria, possa rendere i fondi disponibili a tali persone.

Nel procedimento principale, la ricorrente ha segnalato nella memoria di ricorso che le azioni della resistente appartengono a una persona giuridica il cui beneficiario effettivo è la persona fisica alla quale è stata inflitta una sanzione. Tuttavia, le parti nel procedimento non fanno sempre riferimento a tali circostanze. A tal proposito, il Senāts (Corte suprema) dovrebbe verificare la portata dell'obbligo, imposto al giudice dal regolamento (UE) n. 269/2014, di esaminare d'ufficio se una delle parti nel procedimento in una causa civile sia una delle persone menzionate all'articolo 2 o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014 (quarta questione pregiudiziale).

- 11 L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, nella versione in lingua lettone, stabilisce che «*prasības neapmierina*», ossia «non è concesso alcun diritto» di cui a detto paragrafo, se il diritto è richiesto da una persona menzionata alle lettere a) o b) del medesimo paragrafo. L'espressione «non è concesso alcun diritto», che potrebbe essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell'Unione, in quanto non contiene alcun riferimento al diritto degli Stati membri, è formulata come segue in lingua francese «*il n'est fait droit à aucune demande*», in lingua inglese «*no claims (...) shall be satisfied*» e in lingua tedesca «*Forderungen (...) wird nicht stattgegeben*». L'analisi di detta nozione effettuata dal Senāts (Corte suprema) mostra che in tali lingue viene messa maggiormente in luce la fondatezza del diritto piuttosto che una specifica soluzione processuale nel momento in cui i giudici esaminano la causa nel merito.

[11.1] Ad avviso del Senāts (Corte suprema), tale disposizione del regolamento non fornisce una risposta chiara in merito agli effetti giuridici che ne derivano, vale a dire al modo in cui debba agire il giudice nei casi in cui il diritto sia richiesto da una persona alla quale fanno riferimento le lettere a) o b) del summenzionato paragrafo.

Ad esempio, la normativa lettone in materia di processo civile prevede la possibilità di respingere un ricorso, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di ricorso o di porre fine al procedimento. Ciascuno di tali atti processuali produce effetti giuridici diversi: ove venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto di ricorso, il ricorrente ha diritto a presentarlo nuovamente dinanzi a un giudice (articolo 222 del codice di procedura civile); in caso di sospensione del procedimento, esso verrà riassunto allorché vengano meno le circostanze che ne hanno determinato la sospensione (articolo 218 del codice di procedura civile), ma se il ricorso viene respinto o viene posto fine al procedimento, il ricorrente non potrà più presentare lo stesso ricorso dinanzi al giudice (articolo 132, paragrafo 1, punto 5, e articolo 225 del codice di procedura civile). Ne consegue, in particolare, che l'applicazione di effetti giuridici diversi può avere un differente impatto sui diritti fondamentali delle parti in una causa civile, tra cui il diritto alla proprietà e il diritto a un processo equo.

[11.2] Il Senāts (Corte suprema) ritiene che sia opportuno distinguere la risoluzione di una controversia vertente su diritti dalla possibilità di un'esecuzione effettiva di una sentenza. Dato che le sanzioni hanno un carattere provvisorio, non sarebbe ragionevole negare la possibilità di conoscere della controversia o rinviarne la trattazione per il solo motivo che la ricorrente figura nell'elenco delle persone sanzionate.

In base alla normativa lettone sulla procedura civile, ove consti che il ricorrente è una persona sanzionata, l'ufficiale giudiziario è obbligato a non eseguire la sentenza (articolo 552.¹, punto 7, del *Civilprocesa likums*, codice di procedura civile), cosicché sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, nel senso che «non è concesso alcun diritto» a tale persona. Tuttavia, il diritto nazionale prevede anche l'esecuzione volontaria di una

sentenza (articolo 204, paragrafo 1, del *Civilprocesa likums*, codice di procedura civile), nel quale caso non sarebbe garantita l'osservanza della suddetta disposizione del regolamento.

Onde evitare che una sentenza emessa in relazione al diritto richiesto da una persona sanzionata venga eseguita, anche in forma volontaria, [OMISSIS] il [Senāts (Corte suprema)] propone di prendere in considerazione la seguente soluzione. Il giudice potrebbe dichiarare nel dispositivo della sentenza che la sentenza non può essere eseguita finché la persona di cui trattasi figura nell'elenco pertinente. In caso di opposizione di tale persona a una siffatta dichiarazione contenuta nel dispositivo, detta impugnazione dovrebbe impedire il passaggio in giudicato della parte restante della sentenza, evitando così la possibilità di un'esecuzione volontaria o obbligatoria della sentenza prima che la questione riferita alle sanzioni sia definitivamente risolta. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel cui dispositivo sia stata inserita la suddetta dichiarazione, non potrà aver luogo un'esecuzione né volontaria né forzata, fino alla revoca delle relative sanzioni.

[11.3] In tali circostanze, il Senāts (Corte suprema) ritiene giustificato chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un'interpretazione dell'espressione «non è concesso alcun diritto» di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché di precisare quali effetti giuridici derivino dall'applicazione di tale paragrafo, in particolare alla luce dell'interpretazione estensiva delle nozioni di attività e di misure restrittive fornita dalla giurisprudenza della Corte (v. su questioni analoghe sentenze dell'11 novembre 2021, *Bank Sepah*, C-340/20, EU:C:2021:903, e del 17 gennaio 2019, *SH*, C-168/17, EU:C:2019:36), nonché il fatto che le sanzioni, per loro natura, sono una misura cautelare temporanea e reversibile non intesa a privare della loro proprietà le persone interessate da tale misura (v. sentenza del 15 dicembre 2022, *Instrubel*, cause riunite C-753/21 e C-754/21, EU:C:2022:987, punto 50) (quinta questione pregiudiziale).

- 12 L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ivi menzionate. L'articolo 1, lettere e) e f), di tale regolamento definisce le nozioni di «congelamento delle risorse economiche» e di «congelamento dei fondi». Affinché il congelamento delle risorse economiche e dei fondi sia effettivo, potrebbe essere giustificata l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 – secondo il quale «non è concesso alcun diritto» – non solo quando la persona cui fa riferimento tale disposizione sia il ricorrente, ma anche, purché in presenza di determinate circostanze, quando tale persona sia il resistente.

Nelle circostanze del procedimento principale, può darsi il caso che non sia la ricorrente ad agire «per tramite o per conto» della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, ma che sia la resistente ad agire in tale qualità. Il Senāts (Corte

suprema) ritiene che, in presenza di un assetto proprietario comune tra la ricorrente e la resistente, potrebbe essere giustificata l'applicazione anche alla resistente di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo il quale «non è concesso alcun diritto» (sesta questione pregiudiziale).

- 13 Di norma, nelle decisioni giudiziarie, i dati delle persone fisiche (inclusi i nomi e i cognomi) sono pseudonimizzati (anonimizzati) in conformità ai requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, ove non venga svelata l'identità della specifica persona sanzionata, il giudice non sarà in grado di fornire un fondamento motivato alla propria sentenza. Inoltre, detta informazione è rilevante non solo per le parti in un procedimento, ma anche per la società civile, al fine di fornire informazioni e consentire un controllo pubblico dell'esercizio del potere giudiziario (v. le osservazioni in merito a tale questione contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenze del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Register, cause riunite C-37/20 e C-601/20, EU:C:2022:912, e del 24 marzo 2022, Autoriteit Persoonsgegevens, C-245/20, EU:C:2022:216).

L'inclusione di una persona nell'elenco delle persone sanzionate potrebbe privarla unicamente dei diritti conferiti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, laddove, in presenza di determinate circostanze, i diritti di altre persone di ottenere informazioni pertinenti sulla persona sanzionata siano considerati prevalenti rispetto al diritto alla protezione dei dati di detta persona. In tale contesto, occorre chiarire quale dei regolamenti – quello sulle sanzioni o quello sulla protezione dei dati – abbia la prevalenza e, di conseguenza, se nella motivazione giuridica della decisione giudiziaria sia necessario rendere noti i dati della persona fisica sanzionata e se tali dati debbano essere pseudonimizzati (anonimizzati) al momento della pubblicazione di detta decisione giudiziaria (settima questione pregiudiziale).

- 14 L'esame della giurisprudenza della Corte effettuato dal Senāts (Corte suprema) non ha consentito di raggiungere risultati concludenti né di chiarire il modo in cui debbano essere applicate le disposizioni sull'adozione di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pertanto, il Senāts (Corte suprema) ritiene necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dispositivo

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [OMISSIS] il Senāts (Corte suprema, Lettonia):

decide

di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea:

- 1) Quali siano le circostanze indicative del fatto che una persona è una persona associata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), e se debba essere considerata come persona giuridica associata una persona giuridica le cui azioni appartengono al 50% a una persona giuridica il cui beneficiario effettivo è una persona fisica figurante nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- 2) In caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, se debba essere considerata come persona giuridica associata, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 269/2014, anche una persona giuridica che possiede il 50% delle azioni della persona giuridica descritta nella seconda parte della prima questione pregiudiziale.
- 3) Se le persone, le entità o gli organismi menzionati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 269/2014 comprendano anche le persone giuridiche associate, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 269/2014.
- 4) Se il giudice, all'atto dell'esame di qualsiasi domanda, sia obbligato a verificare d'ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate all'articolo 2 o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014.
- 5) Quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale «non è concesso» alcun diritto fatto valere dalle persone di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo, oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiarino che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell'elenco pertinente.
- 6) Se l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produca effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo sia invece il resistente.
- 7) Se nella motivazione della sentenza sia necessario rendere noti i dati della persona fisica interessata dalle sanzioni (nome e cognome) e se tali dati personali debbano essere pseudonimizzati al momento della pubblicazione di tale sentenza.

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è impugnabile.

[OMISSIS] [firme e formula procedurale]

DOCUMENTO DI LAVORO